

Rovigo, 18/12/2023

Alla Sign.ra Presidente del Consiglio Comunale  
Al Signor Sindaco

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberativa n. 139 del 30/11/2023 avente ad oggetto:  
**ADOZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI  
(CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO) EX ART. 18 L.R. 11/2004**

Emendamento di tipo **SOSTITUTIVO**:

Si chiede nell'allegato **"Elaborato P.06 - Norme Tecniche Operative – NTO"** all'ART. 15  
**"Nuove costruzioni, ampliamenti e premialità volumetriche"**

**di sostituire il comma 2:**

"Per la ricostruzione e la nuova costruzione degli edifici soggetti a categoria di intervento D3, 5 e 6 si applica l'indice fondiario massimo di 3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.  
Attraverso la predisposizione di specifica scheda di orientamento progettuale nei modi previsti al precedente art. 6 delle presenti norme è ammissibile applicare l'indice di edificabilità fondiario massimo di 5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> previsto dall'art. 7 del DM. 1444/1968 che assume valore di limite inderogabile.  
Le altezze massime dei fronti non dovranno superare i ml. 16,00 nel rispetto delle indicazioni cui all'art. 8 co. 1 del DM. 1444/68."

**con il seguente:**

"Per la ricostruzione e la nuova costruzione degli edifici soggetti a categoria di intervento D3, 5 e 6 si applica l'indice fondiario massimo di 3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> fatta salva l'applicazione dei Crediti Edilizi (C.E.) di cui all'art.36 C.4 della L.R.11/2004 e dei Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (C.E.R.) di cui all'art.4 della L.R. 14/2019. Attraverso la predisposizione di specifica scheda di orientamento progettuale nei modi previsti al precedente art. 6 delle presenti norme è ammissibile applicare l'indice di edificabilità fondiario massimo di 5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> previsto dall'art. 7 del DM. 1444/1968 che assume valore di limite inderogabile. e altezze massime dei fronti non dovranno superare i ml. 16,00 nel rispetto delle indicazioni cui all'art. 8 co. 1 del DM. 1444/68."

In fede,

I Consiglieri: **LORENZO RIZZATO**

**MATTIA MOROTTA**

**NICHILUS MERVIN**



Parere Tecnico Non Favorevole, in quanto:

- l'art. 40 della L.R. 11/2004 stabilisce quanto segue:

"5. Il piano degli interventi (PI) attribuisce a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b)";

"3. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina:

a) previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti, le categorie in cui gli stessi devono essere raggruppati per le loro caratteristiche tipologiche, attribuendo valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare;

b) per ogni categoria di cui alla lettera a), gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili";

- il documento del Sindaco stabilisce che "La presente variante prevede, inoltre, il riesame con criteri oggettivi delle categorie di intervento di tutti gli edifici attualmente già presenti nel centro storico e la revisione delle relative Norme Tecniche, il tutto con lo scopo di agevolare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente....";

- la proposta di emendamento determinerebbe la realizzazione di nuove volumetrie (anche trasferite dall'esterno al centro storico) che si pone in contrasto con le finalità della variante esplicitate nel documento del Sindaco, nonché senza una riconsiderazione dei "valori di tutela in funzione di specifici contesti da tutelare e salvaguardare" stabiliti dall'art. 40 della L.R. 11/2004 e determinati dal progettista della variante medesima.

Il Dirigente Settore Urbanistica

- ing. Scalabrin Christian -  
firmato digitalmente